

n. 1684/2016 r.g.



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il giudice Anna Maria Marra

sciogliendo la riserva assunta sul ricorso ex artt. 671 c.p.c. proposto

da

_____ s.r.l., rappr. e dif. dall'Avv.o Filippo Lo Presti

contro

IL CASO.it

o

_____ rappr. e dif. da Avv. \\\

osserva quanto segue.

Alta Padovana Trasporti s.r.l., società costituita in data 22 aprile 2008 ed operante nel settore dell'autotrasporto di merci per conto terzi che si occupava di officina meccanica, acquisto, vendita, permuta, gestione, locazione, costruzione di immobili, lottizzazione di terreni, assunzione e/o concessione di appalti, gestione di fondi anche rustici, commercio al minuto ed all'ingrosso di materiali edili, è stata dichiarata fallita con sentenza n. 284/2014 del Tribunale di Padova (si veda doc. 29 attoreo).

Soci della detta società sono stati _____

_____, rispettivamente titolari il primo dell'85,6% e i restanti soci del 4,8% del capitale sociale (doc. 2).



Tutti i soci sono stati componenti del consiglio di amministrazione della società dalla sua costituzione sino alla dichiarazione di fallimento (doc. 2).

Il Fallimento ricorrente, allo scopo di preservare la fruttuosità della tutela risarcitoria conseguente all'esercizio ai sensi degli artt. 146 l.f. e 2476, 2485 e 2486 c.c., ha richiesto il sequestro conservativo di beni immobili, mobili e crediti degli amministratori sino alla concorrenza di Euro 520.000,00, oltre interessi, somma indicata per difetto, per poter rimanere entro lo scaglione di riferimento del contributo unificato versato, rispetto all'effettivo ammontare del danno derivante dalla prosecuzione dell'attività sociale non a fini meramente conservativi nonostante lo scioglimento automatico della società a seguito della perdita del capitale sociale, verificatosi al 31 dicembre 2011.

Gli amministratori convenuti non si sono costituiti.

La documentazione in atti comprova il verificarsi della perdita del capitale sociale già al 31 dicembre 2011 (doc. 7 e 8).

Gli amministratori, invece che convocare l'assemblea dei soci, peraltro costituita da essi stessi, per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad un importo non inferiore al limite legale ovvero la messa in liquidazione della società, hanno continuato l'attività sociale per ben tre anni dal verificarsi della causa di scioglimento, non ispirata, però, a meri fini conservativi bensì volta al conseguimento di utili ma con costi sempre superiori ai ricavi (si veda lo specchio contenuto in ricorso a pag. 7); in tale maniera l'organo gestorio ha provocato ulteriori perdite a danno del patrimonio sociale e dei terzi.

Ed infatti, successivamente al 31 dicembre 2011 sono sorti crediti nei confronti della società per un ammontare di Euro 185.427,13, come si evince dalle insinuazioni al passivo (doc. 30).

In sede di insinuazione al passivo sono poi emerse significative esposizioni debitorie nei confronti dell'Erario, di I.n.p.s. e I.n.a.i.l., di Equitalia Nord s.p.a., dei dipendenti. In particolare i costi lordi per il personale a titolo di retribuzioni, contributi e t.f.r. è stato stimato in Euro 551.915,06.



Il danno derivante dalla condotta oggetto di denuncia, sulla base dei riportati elementi di valutazione, può essere determinato in misura non inferiore ad Euro 500.000,00 per capitale, interessi e spese.

A non diversa liquidazione (in particolare, Euro 534.197,18 - si veda il ricorso a pag. 9) si perviene applicando il criterio della differenza dei netti patrimoniali, alla data della dichiarazione di fallimento ed al 31 dicembre 2011, utilizzabile quanto meno nella presente fase cautelare in ragione della prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante il verificarsi della perdita del capitale sociale per un considerevole arco temporale e della difficoltà di ricostruire le singole operazioni non conservative costituenti fonte di danno al netto degli eventuali ricavi.

Conclusivamente, tenuto conto degli elementi di valutazione su indicati (esposizione debitorie, in particolare per il personale dipendente e nei confronti di interlocutori commerciali; differenza dei patrimoni netti), nei limiti della cognizione sommaria propria del presente procedimento il danno conseguente alla prosecuzione dell'attività di impresa nonostante la perdita del capitale sociale può essere quantificato in Euro 500.000,00 a titolo di capitale, interessi e spese.

D'altra parte, gli amministratori, scegliendo di non partecipare al presente procedimento, opzione del tutto legittima, hanno tuttavia rinunciato ad introdurre elementi a sé favorevoli.

Inoltre, considerate la durata della condotta censurata, l'insufficienza del patrimonio dei convenuti (si veda l'elenco contenuto in ricorso a pag. 12 e 13 – documentato dai doc. 17-22), le iniziative di dispersione del patrimonio adottate da alcuni dei convenuti (si vedano gli atti di dismissione di immobili poste in essere da _____) – doc. 16), va ravvisato il concorrente requisito del *periculum in mora*.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con autorizzazione al Fallimento ricorrente a procedere al sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti degli amministratori convenuti sino alla concorrenza quanto meno di Euro 500.000,00, a titolo di capitale, interessi e spese.

Ogni altra questione rimane assorbita.

Spese al definitivo.



P.Q.M.

Il giudice designato così provvede:

autorizza il Fallimento di **[redacted]** rti s.r.l. a procedere al sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti di

▮ **[redacted]** fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 a titolo di capitale, interessi e spese;

spese al definitivo;

si comunichi.

Venezia, 6 giugno 2016

Il giudice

(dott.ssa Anna Maria Marra)

IL CASO.it

